



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Integrazione al testo della Convenzione n del sottoscritta fra l'Università di Pavia e
.....
parte integrante della stessa.

A seguito dell'entrata in vigore del "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (Deliberazione Giunta Regione Lombardia X/825 del 25 ottobre 2013 - BURL 8 novembre 2013) e delle Disposizioni attuative (Decreto Dirigente unità organizzativa - D.d.u.o n. 10031 del 5 novembre 2013) si elencano, per la sottoscrizione, le seguenti integrazioni al testo precedentemente sottoscritto. Le integrazioni proposte dall'Università di Pavia, redatte per adempiere agli obblighi di legge, una volta da voi sottoscritte consentiranno l'attivazione di tirocini extracurricolari in Regione Lombardia.

Nell'intestazione:

La Convenzione è collettiva

La Convenzione riguarda l'attivazione di tirocini extracurricolari

L'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 e come tale, può essere soggetto promotore di tirocini in enti e imprese

In premessa

La disciplina della presente convenzione riguarda tirocini extracurricolari che hanno sede di svolgimento in Lombardia, ai sensi del D.G.R. n. X/825 del 25/10/2013 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini

All'art. 2 - Elementi del tirocinio extracurricolare - Limiti all'attivazione dei tirocini

Il soggetto ospitante garantisce il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati contemporaneamente, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

- n.1 tirocinante per strutture composte da 1 a 5 risorse umane (compreso il titolare)
- n.2 tirocinanti per strutture con risorse umane tra 6 e 20
- il 10 % delle risorse presenti per le strutture con risorse umane superiori a 20 unità

Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere i titolari d'impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti (singoli o associati), i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno ai 12 mesi, i soci lavoratori di cooperative (come definiti dalla legge n. 142 del 03/04/2001).

All'art. 2 - Elementi del tirocinio extracurricolare - Tutorship

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor aziendale può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

All'art. 2 - Elementi del tirocinio extracurricolare - Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini formativi e orientativi e ai tirocini di inserimento è corrisposta al tirocinante

un'indennità di importo esplicitato nel progetto formativo che non potrà essere inferiore a € 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a € 300 qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 c.36 della legge 92/2012, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di € 300 mensili.

All'art. 2 – Elementi del tirocinio extracurricolare – Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:

- l'anagrafica del tirocinante;
- anagrafica del soggetto promotore;
- anagrafica del soggetto ospitante, comprensivo del settore di attività economica ATECO
- anagrafica del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- area professionale prevalente di riferimento (codici CP Istat);
- data di inizio e fine tirocinio ;
- numero di risorse umane presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- numero di tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli indirizzi regionali;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile a carico del soggetto promotore (vedi art. 4);
- l'ammontare dell'indennità di partecipazione per i tirocini formativi o i tirocini di inserimento; tale indennità e le relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza saranno a carico del soggetto ospitante.

All'art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;

All'art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.

All'art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni

Il soggetto ospitante nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative.

Il soggetto ospitante ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

All'art. 6 – Durata della Convenzione e recesso

La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione

Il testo di Convenzione, inoltre, viene integrato con la seguente dicitura
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il
soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria
responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Per il soggetto ospitante
il legale rappresentante

data